



Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Proposta nr. 25 del 04/05/2020

Addì, 04/05/2020

ORDINANZA N° 25 del 04/05/2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Misure urgenti per l'esercizio della vendita al dettaglio sulle aree pubbliche.

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020, con particolare riferimento all'art. 1, lett. z) nella parte in cui dispone che *“sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”*;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 44 del 03 maggio 2020, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.”*, laddove si ordina ai punti 16 e 17 che:

- I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:
 - a. nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione;
 - b. varchi di accesso separati da quelli di uscita;
 - c. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita;
 - d. rispetto delle disposizioni di cui all'allegato n. 1;
- La vendita di generi alimentari da parte di venditori ambulanti si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell'obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e

bocca e guanti da parte di venditori e acquirenti o liquido igienizzante;

Vista l'ulteriore ordinanza del Presidente della Giunta Regionale in data 04 maggio 2020 con la quale, fermo quanto stabilito con quella citata al capoverso precedente, è ammesso l'esercizio della vendita al dettaglio su aree pubbliche anche di vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria, piante e fiori;

Considerato che le disposizioni di cui sopra si applicano dalla data odierna, 4 maggio 2020, fino al 17 maggio 2020;

Considerato che il Comune di Cavallino Treponti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 recante "*Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche*" e s.m.i., è dotato del Piano del Commercio su Aree Pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2002 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 29.11.2016;

Dato atto che, ai sensi del suddetto piano, nel periodo di vigenza delle misure di emergenza sanitaria, nel territorio comunale si tengono i seguenti mercati:

1. Mercato di Treponti, che ha luogo il giorno giovedì;
2. Mercato di Cavallino Estivo, che luogo il martedì;
3. Mercato di Cavallino Estivo Serale, che ha luogo il venerdì sera, a partire dal 15 maggio;

Dato atto, altresì, che il mercoledì mattina, in località Ca' Savio, si tiene il Mercato contadino "Un mare di sapori";

Atteso che si rende necessario adottare misure urgenti volte alla regolamentazione dello svolgimento dei mercati e del commercio itinerante su aree pubbliche, ivi compresa l'individuazione delle aree mercatali in relazione alle caratteristiche proprie di ciascun mercato, anche tenuto conto delle manifestazioni di disponibilità ricevute dalle Associazioni di categoria e dei preliminari incontri con gli operatori commerciali interessati;

Visti gli allegati, *sub* A e B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recanti rispettivamente la perimetrazione dell'area mercatale di Treponti e quella del Mercato contadino;

Visto:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante "*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59*" e s.m.i.;
- la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 recante "*Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche*" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- il decreto ministeriale 20 novembre 2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 50, a mente del quale è riconosciuta la propria competenza;

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 con particolare riferimento all'art. 32 secondo cui compete al Sindaco il potere di ordinanza in materia igienico-sanitaria e di tutela della salute pubblica;
- lo Statuto comunale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

ORDINA

1. Sono approvate le seguenti disposizioni che costituiscono il piano per consentire l'esercizio dei mercati che si tengono in Cavallino Treporti, limitatamente all'attività di vendita di soli generi alimentari, ivi inclusi quelli prodotti e venduti direttamente dagli imprenditori agricoli, e dei prodotti del settore non alimentare esplicitamente ammessi dalle superiori disposizioni, ovvero vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria, piante e fiori. Le disposizioni riguardano altresì l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante, ove ammesso.
2. La presente ordinanza trova applicazione in riferimento ai seguenti mercati:
 - a. Mercato di Treporti, che ha luogo il giovedì;
 - b. Mercato di Cavallino Estivo, che ha luogo il martedì;
 - c. Mercato contadino "Un mare di sapori", che ha luogo il mercoledì.
3. In riferimento al solo Mercato di Treporti, l'area mercatale è perimetrata come da rappresentazione contenuta nell'allegato A alla presente, ove è riportato anche il varco di accesso, separato da quello di uscita. I posteggi restano invariati per collocazione, dimensione e destinazione, a condizione che ricadano entro l'area suddetta.
4. In riferimento al solo Mercato di Cavallino Estivo, l'area mercatale resta quella normalmente individuata, così come restano invariati i posteggi per collocazione, dimensione e destinazione. Tutti i varchi normalmente impiegati per accedere all'area devono essere chiusi, fatta eccezione per quello carrabile centrale, ove è installato il varco di accesso, separato da quello di uscita.
5. In riferimento al solo Mercato contadino "Un mare di sapori", l'area mercatale è leggermente ridotta per consentire il regolare accesso alla piazza. Essa è meglio descritta e rappresentata nell'allegato B alla presente, ove è riportato anche il varco di accesso, separato da quello di uscita. All'interno dell'area perimetrata, l'individuazione dei posteggi e la loro assegnazione è gestita, come di consueto, dalle Associazioni di categoria.
6. L'esercizio del Mercato di Cavallino Estivo Serale si intende sospeso, in considerazione del fatto che nessun posteggio per la vendita di generi alimentari risulta allo stato regolarmente concesso.
7. Quelle di seguito elencate costituiscono disposizioni comuni a tutti i mercati che possono essere esercitati:

- a. Terminata la fase di allestimento dei posteggi da parte dei concessionari e, ove necessario, effettuate la spunta e l'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi, l'area mercatale deve essere delimitata in modo tale da garantire che l'ingresso e l'uscita dalla medesima avvengano esclusivamente attraverso i varchi appositamente individuati e installati. È fatta eccezione per i frontisti del Mercato di Treporti, i quali possono entrare ed uscire dall'area utilizzando i propri accessi, anche per esigenze diverse da quelle di frequentazione del mercato, purché per le motivazioni e con le modalità di cui al DPCM 27 aprile 2020 e alle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.
 - b. I posteggi che restano liberi possono essere occupati dagli operatori cd. precari aventi diritto, secondo il normale orario di esercizio di ciascun mercato. In deroga alle disposizioni regolamentari, il pagamento del COSAP avviene, successivamente allo svolgimento del mercato, previa emissione di bolletta da parte del concessionario della riscossione.
 - c. I varchi di ingresso/uscita devono essere costantemente presidiati a cura degli operatori del mercato e dei loro collaboratori, anche con l'ausilio delle Associazioni di categoria. I flussi di entrata ed uscita sono regolati in modo tale da impedire che all'interno dell'area siano contemporaneamente presenti più di tre clienti/consumatori per ogni posteggio occupato nel Mercato di Cavallino Estivo e più di due clienti/consumatori per ogni posteggio occupato negli altri mercati.
 - d. Il personale della Polizia Locale presta assistenza al fine di assicurare che, al termine delle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi eventualmente liberi, l'area mercatale sia correttamente delimitata con transenne, nastro segnaletico o altro strumento idoneo.
 - e. La sorveglianza da parte degli operatori commerciali è prestata anche al fine di verificare il rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro fra gli avventori e del divieto di assembramento. Inoltre, gli operatori hanno cura di gestire l'ordinata formazione di eventuali code all'ingresso.
 - f. All'area mercatale gli operatori commerciali e i clienti accedono solo se muniti dei prescritti presidi igienico-sanitari, ovvero mascherine e guanti monouso o soluzione igienizzante.
 - g. Ciascun operatore, in relazione al proprio banco/autospaccio, indica a terra, con ogni strumento idoneo, il posizionamento degli avventori in condizioni di sicurezza. È data facoltà di installare, sui lati confinanti con altri posteggi, tende verticali, pannelli o altre forme di protezione, purché saldamente fissati.
 - h. Ciascun operatore commerciale rende disponibile ai propri clienti i sistemi per la disinfezione delle mani, particolarmente accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
 - i. Non è consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. È pertanto fatto divieto di installare sedie, panche, tavoli e ogni altra attrezzatura che consenta la consumazione di alimenti e bevande sul posto.
 - j. È fatto assoluto divieto di esporre al pubblico, promettere e vendere merci diverse da quelle espressamente consentite dalla presente in applicazione delle superiori disposizioni.
8. Le assenze degli operatori commerciali sono rilevate ma non vengono conteggiate, né devono essere giustificate, ai fini di quanto previsto dall'art. 5 della l.r. 10/2001.

9. Fermo quanto previsto dall'art. 30 del Piano del Commercio sulle Aree Pubbliche, la vendita al dettaglio in forma itinerante è esercitata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- obbligo di distanziamento di almeno un metro fra commerciante e avventore. La stessa misura si applica anche fra avventori diversi, se contemporaneamente presenti, ovvero se in coda;
- obbligo di utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti da parte di venditori e acquirenti o di liquido igienizzante;
- obbligo per l'operatore commerciale di rendere disponibile ai propri clienti i sistemi per la disinfezione delle mani, particolarmente accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento;
- il commerciante itinerante è incaricato di sorvegliare il rispetto delle misure di cui sopra, adottando ogni azione atta a scongiurare il rischio di assembramento.

10. Le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore in data odierna e mantengono efficacia fino al 17.05.2020. Per quanto qui non espressamente previsto, trovano applicazione le superiori disposizioni di cui al DPCM 26.04.2020 e alle richiamate ordinanze regionali.

È fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, ed agli Agenti della Forza Pubblica di darvi assistenza se legalmente richiesta. I contravventori saranno puniti a norma di Legge.

MANDA

copia della presente a:

- Gli Agenti della Forza Pubblica;
- C.T. Servizi s.u.r.l., che si intende incaricata di prestare le attrezzature e l'assistenza ai fini della perimetrazione delle aree mercatali e della gestione dei servizi igienici nell'area del Mercato di Cavallino Estivo;
- Veritas S.p.A., in quanto gestore ambientale;
- Abaco S.p.A., in quanto concessionario della riscossione del COSAP;
- Le Associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche e degli imprenditori agricoli.

INFORMA

ai sensi degli art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che l'unità organizzativa del Comune di Cavallino Treporti competente per materia è il Servizio Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio; responsabile del procedimento è Davide Vallese.

Presso la sede dell'unità organizzativa in parola è possibile prendere visione degli atti del procedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio *on-line* o comunque dalla piena conoscenza della stessa. Potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Avv. Roberta NESTO

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 04/05/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 19/05/2020.

IL MESSO COMUNALE